

chudero nelle condizioni generali di polizza, speciali fatti, in base ai quali, a partire dal terzo anno di assicurazione, l'Istituto stesso potrà costituirsi fidejussore per il pagamento delle somme dovute per prestiti agrari.

La fidejussione sarebbe limitata ai valori di riscatto della polizza, o tenuto conto della speciale operazione di cui trattasi e dei vantaggi che ne deriverebbero all'Istituto per la maggiore diffusione delle assicurazioni nel vasto ambiente degli agricoltori, i valori di riscatto ordinari, segnati in polizza, verrebbero aumentati di una quota da calcolarsi dai competenti uffici dell'Istituto.

Tale operazione, d'altra parte, riuscirebbe conveniente per gli agricoltori anche perché, avendo la polizza valutata come garanzia, oltre a quelle consuete, essi potrebbero ottenere i prestiti dagli Istituti di Credito ad un tasso inferiore a quello ordinario.

A tutela degli interessi dell'Istituto, la polizza emessa con garanzia fidejussoria verrebbe vincolata al momento del prestito a favore dello Istituto stesso, in modo da evitare da parte dell'assicurato la cessione o trasferimento di proprietà senza il consenso dell'Istituto.